



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

Legge Regionale n. 6 del 06/05/2025

“Sostegno alle attività economiche nell’entroterra e altre disposizioni di adeguamento normativo”

Avviso

“Misura di sostegno delle piccole imprese esistenti nell’entroterra”

1 - Obiettivi

Regione Liguria, con DGR n. 161 del 27/03/2025 ha approvato la proposta del Comitato di Indirizzo del Fondo strategico regionale del 16 marzo 2025 di destinare alla misura di cui all'art. 3 della legge n. 6 del 06/05/2025 una quota pari a euro 4.600.000,00 delle risorse del fondo strategico regionale di cui all'art. 4, commi 2 e 3 della legge regionale n. 34/2016, per il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a fronte di esigenze di liquidità a favore delle micro imprese del comparto artigianato, commercio, servizi di ristorazione attive e localizzate nei Comuni non costieri con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.

Alle imprese localizzate nei Comuni con popolazione non superiore a 2.500 abitanti è assegnata una riserva della dotazione sopra indicata pari ad euro 3.000.000,00.

2- Soggetti beneficiari

Possono accedere ai benefici del Fondo microimprese¹ del comparto artigianato, commercio e servizi di ristorazione attive e localizzate nei Comuni non costieri con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, in locali con vetrine e accesso al piano strada prospicienti vie, piazze, strade o spazi pubblici, per l'esercizio di attività accessibili al pubblico.

Ciascuna impresa può presentare, a valere sul presente bando, una sola domanda di contributo.

I soggetti beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti, al momento della presentazione della domanda, a pena di inammissibilità:

- essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;
- essere in regola con i contributi previdenziali e fiscali e con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal Decreto legislativo 14/2019, così come modificato ai sensi del D.lgs. 83/2022, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- non essere destinatarie di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 85 del medesimo decreto;

¹ Parametri di riferimento per la Micro Impresa:

- Numero di dipendenti: Meno di 10 effettivi
- Realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- a) dai dipendenti dell'impresa
- b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa
- c) dai proprietari gestori
- d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte. La durata dei congedi maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata

I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari (fatturato e bilancio) sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e calcolati su base annua

Ai fini della definizione di impresa e della determinazione della dimensione, si utilizza la definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 ed al Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii.

Sono esclusi dai benefici del presente bando i soggetti attivi nei settori esclusi di cui all'art.1 del Regolamento (UE) n. 2023/2831.

3. Modalità dell'intervento

L'agevolazione, di cui al presente bando, consiste in un contributo a fondo perduto in regime "de minimis" ai sensi del Regolamento della Commissione n. 2831/2023 di importo fino a 3.600 euro nella misura del 100% delle spese per canoni di locazione commerciale del locale sede dell'attività, utenze (energia elettrica, gas, telefonia, ecc.) e tributi locali sostenute nell'esercizio 2024 e certificate dal richiedente mediante autocertificazione.

L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una "impresa unica" non può superare il limite massimo di euro 300.000, nell'arco di 3 anni. Con l'entrata in vigore del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 maggio 2017, n. 115 è stato approvato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii.

Ai fini della definizione della perimetrazione dell'impresa unica, a supporto di quanto già rilevabile dal RNA, l'impresa richiedente dovrà compilare la relativa sezione.

4. Cumulo

Il contributo sarà cumulabile con altri aiuti di stato nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di stato e comunque non oltre il 100% dei costi.

5 – Domanda di agevolazione

Le domande di accesso all'agevolazione del Fondo dovranno pervenire a FI.L.S.E. dal 15 settembre 2025 fino al 31 ottobre 2025 sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e redatte esclusivamente on line accedendo al sistema "Bandi on line" dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it.

La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte e completa di tutta la documentazione richiesta, da allegare alla stessa in formato elettronico, firmata con firma digitale o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) in corso di validità dal legale rappresentante del soggetto richiedente (formato PDF.p7m.) e inoltrata esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'inammissibilità della domanda stessa.

Le domande di ammissione ai benefici del Fondo presentate a FI.L.S.E. sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo, salvo diversa previsione normativa.

Il sistema non consentirà l'invio di istanze non sottoscritte con firma digitale e/o non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch'essi in formato elettronico) e/o spedite al di fuori dei termini.

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico a FI.L.S.E..

Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra i soggetti richiedenti e FI.L.S.E. avverranno tramite il sistema Bandi on line e, quando necessario, tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

6 – Documentazione obbligatoria

La domanda, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata in tutte le sue schermate.

7 – Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande viene effettuata da FI.L.S.E. con procedura valutativa a sportello in base alla data di presentazione, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Qualora l'importo delle richieste ecceda le disponibilità finanziarie assegnate, FI.L.S.E. e nel caso di più domande inoltrate nella giornata di esaurimento risorse si procederà a riparto pro-quota delle risorse residue.

Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011.

Si precisa che non saranno ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda.

L'attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda a F.I.L.S.E., con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa alle agevolazioni.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, F.I.L.S.E., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica, tempestivamente ai soggetti richiedenti, ai sensi dell'art. 14 della Legge 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, il soggetto richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Per le domande valutate positivamente, F.I.L.S.E. comunicherà al Beneficiario l'importo dell'agevolazione.

Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

8 – Erogazione dell'agevolazione

Contestualmente alla concessione del contributo, F.I.L.S.E. procederà all'erogazione dello stesso, su conto corrente intestato all'impresa beneficiaria con IBAN indicato nella domanda di contributo.

9 - Obblighi dei beneficiari

E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari dell'agevolazione di:

- a) non cessare l'attività, salvo il caso in cui sia dovuta a fallimento non fraudolento, per un periodo di 3 anni successivi alla data di concessione dell'agevolazione;
- b) comunicare a F.I.L.S.E. ogni eventuale notizia concernente fatti che pregiudichino il mantenimento in capo al soggetto beneficiario dell'ammissione al beneficio del Fondo;
- c) conservare a disposizione della Regione per un periodo di 5 anni, a decorrere dalla data di completamento dell'intervento agevolato, la documentazione originale di spesa;
- d) accettare le verifiche tecniche ed i controlli che la F.I.L.S.E., ed i competenti Organi statali e regionali riterranno di effettuare in relazione a quanto ammesso al beneficio del Fondo;
- e) garantire la tracciabilità delle spese relative al progetto nel proprio sistema contabile;

10 - Revoche

La revoca totale o parziale dell'agevolazione ed il conseguente recupero delle relative somme sarà deliberata da F.I.L.S.E. nei casi in cui:

- a. il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
- b. In caso di mancato rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi previsti dall'Avviso e dalla delibera di concessione del contributo.
- c. dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze del soggetto beneficiario;

Qualora venga disposta la revoca totale/parziale dell'agevolazione, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'agevolazione concessa gravata degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione del contributo a quella di restituzione dell'agevolazione.

Il procedimento di revoca dell'agevolazione concessa si dovrà concludere entro 30 giorni dal primo atto di impulso. Il provvedimento di revoca dovrà contenere, tra l'altro, l'ammontare della somma da recuperare nonché le modalità ed i tempi ai quali deve attenersi il beneficiario del contributo.

Il credito vantato dal Fondo a seguito di revoca è assistito da privilegio generale ai sensi del comma 5, art. 9 del D.lgs. n. 123/98.

11 - Controlli

F.I.L.S.E. ed i competenti Organi statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità e la conformità della realizzazione delle iniziative finanziate.

F.I.L.S.E. e l'Amministrazione regionale provvederanno altresì, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

12 - Misure di salvaguardia

Per gli interventi oggetto di concessione dell'agevolazione, la F.I.L.S.E. S.p.A. non assume responsabilità in merito alla mancata osservanza, da parte dei soggetti proponenti e attuatori, della rispondenza degli stessi interventi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di affidamenti degli incarichi professionali, di approvazione dei progetti, di modalità di appalto, affidamento, esecuzione, direzione e collaudo dei relativi lavori, ivi compresi gli eventuali servizi e forniture accessori e dei relativi adeguamenti normativi.

Dette responsabilità rimangono esclusivamente in capo ai soggetti beneficiari delle agevolazioni e, in caso di inadempienze, le agevolazioni relativi agli investimenti potranno essere revocate.

13 - Tutela dei dati personali, anticorruzione e trasparenza

Tutela della privacy

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si prega di far riferimento all'informativa allegata al presente Avviso/Bando, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.

Anticorruzione e Trasparenza

FI.L.S.E. S.p.A. provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet www.filse.it alla voce "Società trasparente" dei dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 e al D. Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii...

Predisposto in attuazione della D.G.R. n. 374 del 28/07/2025

Approvato con determina FI.L.S.E. prot. Int. 70941 del 03/09/2025

Pubblicato sul sito di FI.L.S.E. (www.filse.it) in data 03/09/2025

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati personali, conferiti a Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.



TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova.

In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o *Data Protection Officer* (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione.

Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti al trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti rpdp@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel.: 010 54851.



INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO

Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy; pertanto, Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato.

La base giuridica del trattamento si identifica con:

- art. 6, paragrafo 1, lett. c) del Regolamento UE 2016/679;
- legge regionale 16 febbraio 2016, n.1 "Legge sulla crescita";
- legge regionale 27 dicembre 2016 n. 34 "Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017".

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

1. Dati Personali

Il trattamento dei dati personali, fra cui dati anagrafici ordinari, dati contabili aggregati, dati inerenti alla capacità di adattarsi alle problematiche e dati inerenti alla capacità organizzativa e gestionale è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati.

Nel dettaglio, a titolo esemplificativo, i dati personali sono trattati nell'ambito delle attività della Regione per la seguente finalità: gestione del fondo strategico destinato a intervento di supporto finanziario a favore di imprese e investimenti infrastrutturali.

Regione, inoltre, si impegna di informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

2. Natura del Trattamento

Il conferimento facoltativo e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per Regione di procedere alla disamina delle domande presentate. Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

3. Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/03 s.m.i., dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamento UE 2016/679

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

4. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, inoltre, potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- FILSE S.p.a. Via Peschiera 16 – 16121 Genova, Via Peschiera 16 - 16122 Genova Tel. +39 010 840 31 Fax +39 010 814 919;
- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 - 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- Altri Responsabili quali soggetti eventualmente incaricati da Regione per adempiere alla normativa vigente.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

Trasferimento dei Dati all'Estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento

. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso, Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.



DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.

In particolare:

(a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:

- Finalità del trattamento,
- Categorie di dati personali trattati,
- Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- L'esistenza di un processo decisionale automatizzato e, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
- L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

(b) In aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
- Revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- Proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it;

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo casi di particolari.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Modifiche alla presente informativa

La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.